COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

ORDINANZA

N. 69 DEL 12/10/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO SU VIA TORRACCIA IN FRAZIONE SASSOSTORNO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 8 METRI.

IL SINDACO

PREMESSO che Via Torraccia, in Frazione Sassostorno, presenta caratteristiche geometriche particolari che rendono difficoltoso e pericoloso il transito di veicoli o complessi di veicoli di lunghezza complessiva superiore a 8 (otto) metri;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. concernenti i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;

RITENUTO, per ragioni di sicurezza, disporre su Via Torraccia il divieto di transito di veicoli o complessi di veicoli di lunghezza complessiva superiore a 8 metri;

DATO ATTO che non si rende necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito permanente ai veicoli e complessi di veicoli di lunghezza superiore a 8 (otto) metri su Via Torraccia, in frazione Sassostorno;

Non sono soggetti ai suddetti divieti i mezzi di proprietà comunale, quelli adibiti ad interventi di assistenza pubblica e di pubblica utilità, quelli di soccorso e di pronto intervento;

AVVERTE

Il presente provvedimento è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e l'apposizione della segnaletica stradale prescritta dal codice della strada;

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e successive modifiche;

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di installare la necessaria segnaletica stradale;

Agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare e rispettare la presente ordinanza;

AVVERTE ALTRESì

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada).

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Sezione di Bologna, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Lama Mocogno, 12/10/2026

IL SINDACO

RICCHI ARNALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)